



SENATO ACCADEMICO	21 marzo 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	31 gennaio 2018
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 488/2018 Prot. n. 55455 - 5 aprile 2018
STRUTTURA COMPETENTE	Coordinamento Politiche Pari Opportunità e Disabilità
ENTRATA IN VIGORE	07 aprile 2018

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI PARITÀ DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Sommario

Articolo 1 - Composizione e durata del mandato	2
Articolo 2 - Compiti	2
Articolo 3 - Sede, strumenti e risorse	4
Articolo 4 - Diritto di informazione	5
Articolo 5 - Modalità di funzionamento	5
Articolo 6 - Convocazioni	5
Articolo 7 - Deliberazioni	6
Articolo 8 - Dimissioni dei componenti	6
Articolo 9 - Commissioni e gruppi di lavoro	6
Articolo 10 - Rapporti tra il Consiglio e gli altri organismi d'Ateneo	7
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali	7
Articolo 12 - Validità e modifiche del regolamento	7

Articolo 1 - Composizione e durata del mandato

1. Il Consiglio di Parità (di seguito C. P. o Consiglio) è costituito, in maniera paritetica, da:
 - a) quattro rappresentanti del personale docente e ricercatore, compreso il personale titolare di assegno di ricerca, di designazione del Senato Accademico;
 - b) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di designazione del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, tra il personale tecnico-amministrativo esterno al Consiglio, sentito il Comitato Unico di Garanzia;
 - c) quattro rappresentanti della componente studentesca, designati dal Consiglio degli Studenti tra studenti/esse, dottorandi/e e specializzandi/e, anche esterni/e al Consiglio.
2. Le designazioni delle rappresentanze del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e della componente studentesca, avvengono sulla base della valutazione della lettera motivazionale e dei curricula; adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni saranno elemento aggiuntivo.
3. Le attività svolte dal personale tecnico-amministrativo che compone il Consiglio sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti.
4. Le persone che compongono il Consiglio durano in carica per un triennio, salvo il mantenimento dei requisiti, e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta. Le persone che compongono il Consiglio in quanto nominate nel corso del triennio per sostituirne altre dimissionarie o decadute, cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Consiglio.
5. Il C.P. è nominato con Decreto Rettorale.

Articolo 2 - Compiti

1. Il C. P. promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione italiana ed europea, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.
2. Il Consiglio individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, relative, in particolare, al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alle convinzioni personali o alla lingua, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dell'attività di lavoro e di studio delle tre componenti universitarie (personale tecnico amministrativo, personale docente e ricercatore e studenti). Il Consiglio si fa altresì promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.

3. Il Consiglio svolge, in raccordo con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito C.U.G.), dell'Ateneo i seguenti compiti:
- a) predispone e cura la realizzazione del *Piano triennale di azioni positive* per assicurare una reale parità di trattamento all'interno della comunità universitaria, per diffondere la cultura delle pari opportunità e per contrastare le discriminazioni di cui al comma 2;
 - b) promuove e/o potenzia ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro/studio;
 - c) promuove iniziative volte ad attuare la normativa italiana ed europea per l'affermazione della pari dignità delle persone;
 - d) elabora analisi e programmi che considerino le esigenze di donne e uomini, nonché gli altri fattori di diversità indicati al comma 2;
 - e) diffonde conoscenze ed esperienze, nonché altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti;
 - f) predispone azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, interviene rispetto ai casi segnalati di discriminazione diretta e indiretta, e propone codici di condotta per la prevenzione degli stessi;
 - g) realizza azioni positive, progetti e interventi, quali la ricognizione di dati strutturali o la realizzazione di specifiche indagini, volti a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche nell'Ateneo;
 - h) verifica i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità, nonché gli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo e gli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
4. Al Consiglio di Parità compete altresì:
- a) promuovere la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nell'Ateneo, attraverso l'organizzazione di piani formativi per l'intera comunità universitaria;
 - b) proporre e gestire progetti europei o internazionali, servizi ed ogni altra attività relativa agli scopi del Consiglio;
 - c) organizzare iniziative e presentare l'attività del Consiglio in tutte le sedi dell'Ateneo;

- d) predisporre materiale informativo sull'attività del Consiglio.
5. Il Consiglio collabora insieme al C.U.G. alla redazione della relazione prevista in attuazione della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”.
 6. Il Consiglio, in collaborazione con il C.U.G., redige entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione sulla situazione del personale nell'Ateneo riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro o mobbing. La relazione deve essere trasmessa all'Amministrazione universitaria e pubblicata sul sito web di Ateneo nell'area dedicata al Consiglio.
 7. Il Consiglio esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Ateneo.
 8. Il Consiglio, in raccordo con il C.U.G., redige una tabella, aggiornata annualmente, nella quale sono dettagliati i rapporti funzionali e i flussi operativi con le strutture dell'amministrazione universitaria.

Articolo 3 - Sede, strumenti e risorse

1. Il Consiglio ha sede presso un locale del Rettorato o altra struttura dell'Ateneo, individuata di comune accordo tra la Direzione Generale e il Consiglio. L'Ateneo rende disponibili le attrezzature necessarie al funzionamento e garantisce il supporto opportuno. In particolare, l'Ateneo assicura l'attività di segreteria, la raccolta dei verbali, la corrispondenza interna ed esterna e l'archiviazione del materiale, e mette a disposizione del Consiglio, in occasione delle proprie riunioni o convegni, i locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.
2. Per lo svolgimento della propria attività il Consiglio utilizza le risorse specificamente assegnate dall'Amministrazione, a valere sulle disponibilità di bilancio. Esso utilizza altresì i finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi erogati da soggetti di diritto pubblico e/o privato.
3. All'inizio di ogni anno il C.P. presenta alla Direzione Generale un piano di attività e un preventivo di spesa e, alla chiusura dell'anno, elabora e presenta un consuntivo.

Articolo 4 - Diritto di informazione

1. Il Consiglio ha diritto di accesso a tutte le informazioni e i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività. In particolare, sono trasmessi al C. P. gli ordini del giorno e i verbali relativi alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed in relazione alla necessità di verificare eventuali situazioni di discriminazione, ha diritto di accesso a dati nominativi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza.

Articolo 5 - Modalità di funzionamento

1. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal/la Presidente uscente. In tale seduta il Consiglio procede all'elezione della presidenza e della vicepresidenza, nell'ambito del personale componente il Consiglio.
2. Il/La Presidente, o su sua delega il/la Vicepresidente:
 - a) rappresenta il Consiglio;
 - b) convoca, presiede e coordina le sedute del C.P.;
 - c) predispone l'ordine del giorno delle sedute;
 - d) promuove l'attuazione delle deliberazioni assunte;
 - e) assegna, sentito il C.P., ad una persona componente il Consiglio le funzioni di Segretario/a;
 - f) opera in stretto raccordo con il/la Presidente del C.U.G. al fine di scambiare informazioni sulle attività ed iniziative dei rispetti organismi.
3. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute anche non consecutive, comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 6 - Convocazioni

1. Il C. P. si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte all'anno. Il/La Presidente convoca il C.P. in via straordinaria quando sia richiesto da almeno tre componenti effettivi.
2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, almeno due giorni prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
3. Per la partecipazione delle persone componenti il Consiglio alle riunioni non è previsto alcun compenso.
4. Il Consiglio può invitare alle sedute, su richiesta del Presidente o della Presidente o delle persone componenti il Consiglio, persone esperte o collaboratrici esterne senza diritto di voto.

Articolo 7 - Deliberazioni

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Consiglio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione via e-mail al/alla Presidente.
5. Le riunioni del Consiglio vengono verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal/la Presidente e dal/la Segretario/a. Coloro che hanno partecipato alle riunioni possono richiedere la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.
6. Le delibere assunte dal C. P. sono approvate seduta stante e diventano immediatamente esecutive.
7. Il verbale, inviato alle persone componenti il Consiglio per posta elettronica, si intende approvato qualora non pervengano osservazioni entro i sette giorni successivi alla trasmissione e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo nell'apposita sezione.

Articolo 8 - Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un/a componente del C. P. devono essere presentate per iscritto, anche via e-mail, al/alla Presidente, che ne dà comunicazione al Consiglio, per consentirne la sostituzione.

Articolo 9 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il C. P. può operare tramite commissioni o gruppi di lavoro. Il/La Presidente, sentito il Consiglio, può designare tra le persone componenti un soggetto responsabile per singole competenze. La persona designata responsabile relaziona mensilmente sulle questioni rientranti nella competenza assegnata. A tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al C.P. e formula proposte di deliberazione.

Articolo 10 - Rapporti tra il Consiglio e gli altri organismi d'Ateneo

1. I rapporti tra il Consiglio e gli altri organismi dell'Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il Consiglio, insieme al C.U.G., opera in stretto raccordo, qualora nominata/o, con il/la Consigliere/a di Fiducia dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Consiglio nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel *Codice per la protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 12 - Validità e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento:
 - è approvato ai sensi dello Statuto di Ateneo;
 - è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento è disponibile sul sito web istituzionale.
2. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dalla maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti del C. P. e approvate dai competenti organi accademici. Le modifiche entrano in vigore anch'esse il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento aggiornato è disponibile sul sito web istituzionale.